



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 41

del 29 giugno 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ISTITUZIONE DELLA VIA FITTIZIA PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI
SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA E SENZA TETTO, DENOMINATA VIA
DELLA CONCORDIA**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore 11:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la *dr.ssa Domenica LA PEPA* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Ufficio Anagrafe, ha segnalato l'esigenza di istituire una nuova via, secondo quanto stabilito dalle disposizioni Istat "Avvertenze note illustrative e normativa Aire – Serie B n. 29, allegata al regolamento anagrafico approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223;

PREMESSO che in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1228/1954 "Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita";

Visto il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Dato atto che in base a quanto stabilito dall'art. 43 del Codice Civile e dell'art. 1 del DPR n. 223/1989, la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

Considerato che le "persone senza fissa dimora" hanno ugualmente diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica e che l'art. 2, comma 3, della Legge n. 1128/1954, così come sostituito dall'art. 3, comma 39, della Legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio (ossia ai sensi del Codice Civile il luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi) e, in sua mancanza, nel comune di nascita;

PRESO ATTO del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme Aire, Metodi e Norme, serie B n. 29/1992 edito dall'Istat, dove viene definita "senza fissa dimora" la persona che non ha in alcun Comune dimora abituale, che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese viaggianti, barboni, ecc.), per la quale si è appunto adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune del domicilio, unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune;

VISTO il punto 7 - parte terza - delle succitate "Avvertenze", nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare una via convenzionale, territorialmente non esistente ove poter iscrivere con numero progressivo dispari i senza tetto e i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso e con numero progressivo pari, tutte le altre persone non rientranti nei casi precedenti, per le quali si deve disporre l'iscrizione anagrafica;

PRESO ATTO dell'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora e che, finora, non risultano nell'anagrafe di questo Comune persone senza fissa dimora;

RITENUTO opportuno, in linea con quanto disposto dalla Legislazione anagrafica nazionale, di dover istituire una via comunale convenzionale, territorialmente non esistente, ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora;

CONSIDERATO che la via deve avere un nome di fantasia e che l'amministrazione ritiene di intitolare "Via della Concordia";

EVIDENZIATO che tale denominazione non contrasta con quanto stabilito dalla Legge 1188/1927, relativa alla toponomastica stradale e monumenti.

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, recante: «Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali»;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante: «Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei»;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come sostituito dall'art. 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Viste le avvertenze e note illustrative relative alla legge ed al regolamento anagrafico emanate dall'ISTAT;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi

DELIBERA

Di istituire una via convenzionale e territorialmente non esistente denominata "Via Della Concordia" per consentire l'iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora, di persone senza tetto o di altre particolari posizioni anagrafiche;

di stabilire che l'iscrizione anagrafica nella via denominata "Via della Concordia" potrà avvenire previo accertamento dei requisiti da parte del Servizio Demografico. L'interessato, per legge, dovrà dichiarare il proprio domicilio, e sarà tenuto a fornire tutti gli elementi e/o documenti necessari allo

svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228)

di dare atto che per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al Comune di Nascita;

di introdurre nel procedimento di iscrizione anagrafica, relativamente alle sole situazioni di disagio sociale dei c.d. "senza tetto", quale condizione di ricevibilità della richiesta medesima, un'attività di raccordo col CSP finalizzato alla verifica della condizione soggettiva del richiedente, con particolare riferimento all'adesione a percorsi e progetti di natura sociale, assistenziale, educativa o riabilitativa;

Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso;

Di stabilire che nella suddetta via vengano iscritti con numero progressivo dispari anche i "senza tetto" e i "senza fissa dimora" che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel Comune, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 1128/1954, così come sostituito dall'art. 3, comma 39, della Legge n. 94/2009;

Di stabilire che per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopradetti, verrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.

Di stabilire che nei casi di impossibilità a contattare le persone che verranno iscritte anagraficamente nella predetta via fittizia, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà notificata mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – U.T.G. di Alessandria per i provvedimenti di competenza

Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **01/07/2020** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **01/07/2020**

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI
(Art. 125 del D.Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **01/07/2020** giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 01/07/2020

Il Segretario Comunale
f.to Domenica La Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il _____

Addì, _____

Il Segretario Comunale
